

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3844 del 25/07/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CASADEI PALLETS SRL con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Paul Harris n. 31/33. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti costituiti da pallets (R13-R3) sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Paul Harris n. 15/17.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4023 del 25/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CASADEI PALLETS SRL con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Paul Harris n. 31/33. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti costituiti da pallets (R13-R3) sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Paul Harris n. 15/17.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto, altresì, che con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05.06.2018, prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29.06.2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 16/02/2018, acquisita al Prot. Unione 7511 e da Arpae al PGFC/2018/2821 del 19/02/2018, da **CASADEI PALLETS SRL** nella persona di Marco Zonta, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Mercato Saraceno, Via Paul Harris n. 31/33, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti costituiti da pallets (R13-R3) sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Paul Harris n. 15/17, comprensiva di:

- comunicazione operazioni recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con nota Prot. Unione 12660 del 20/03/2018, acquisita al PGFC/2018/4514, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Atteso che, a seguito di richiesta di proroga da parte della Ditta, in data 18/04/2018 ed in data 03/05/2018 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae ai PGFC/2018/6182, 6184, 7124, 7125;

Considerato che con le integrazioni prodotte è stato identificato il corpo recettore dello scarico di acque di prima pioggia e pertanto con nota Prot. Unione 20847 del 09/05/2018, acquisita al PGFC/2018/7450, il SUAP ha riavviato i tempi del procedimento;

Tenuto conto che in data 21/06/2018 ed in data 19/07/2018 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae ai PGFC/2018/10044, 11566;

Vista la nota Prot. Com.le 2646 del 21/02/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/4518 del 21/03/2018, con la quale il Responsabile del Settore Edilizia – Urbanistica del Comune di Mercato Saraceno ha espresso il seguente parere sull'impatto acustico: “(...) *Vista la Relazione Istruttoria allegata come parte integrante alla Delibera di Giunta Regionale n. 1985/2017 del 13/12/2017 relativa al Provvedimento di verifica (screening) per la modifica della attività di recupero R3 di bancali di legno vergine in Via Paul Harris n. 15-17 del Comune di Mercato Saraceno; Si **esprime parere favorevole** nel rispetto delle emissioni previste dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del Comune di Mercato Saraceno. Qualora la rumorosità dell'attività prodotta della ditta venga incrementata dovrà essere effettuata una nuova valutazione a firma di TCA.*”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 24/07/2018;
- Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 8186 del 09/07/2018 acquisito al PGFC/2018/11095 del 11/07/2018, a firma del Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Mercato Saraceno;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 mediante acquisizione tramite la banca dati nazionale antimafia in data 18/06/2018 del nulla-osta antimafia relativo alla ditta **CASADEI PALLETS Srl**;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- Iscrizione n. 287 del 05.02.2014, prot. prov.le n. 11826/14, come modificata con Det-Amb-2017-1415 del 17.03.2017 al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CASADEI PALLETS SRL**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Luana Francisconi e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CASADEI PALLETS SRL** (C.F./P.IVA 01728020403) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Mercato Saraceno, Via Paul Harris n. 31/33, per **l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti costituiti da pallets (R13-R3) sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Paul Harris n. 15/17.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.

7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri

di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Luana Francisconi, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista la domanda acquisita al PGFC n. 2821 del 19.02.2018 presentata dalla ditta **CASADEI PALLETS S.r.l.**, al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 16.02.2018, e sue successive integrazioni, relativamente all'impianto in Comune di **Mercato Saraceno – Via Paul Harris n. 15-17**, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Evidenziato che con la domanda in oggetto la ditta in particolare:

- chiede l'aumento dei quantitativi di rifiuti gestiti presso l'impianto in virtù dell'iscrizione n. 287 del 05.02.2014, prot. prov.le n. 11826/14 e s.m.i. passando da 2.700 tonnellate a 9.000 tonnellate anno, lasciando invariati i quantitativi in stoccaggio istantaneo;
- riorganizza il lay-out dell'impianto;
- mantiene esclusivamente il codice EER 150103;

Dato atto che la modifica richiesta inerente l'aumento dei quantitativi gestiti presso l'impianto è stata preventivamente assoggettata a procedura di verifica di assoggettabilità (screening) conclusasi con D.G.R. n. 1985 del 13.12.2017, con l'esclusione dall'ulteriore procedura di VIA senza prescrizioni;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Richiamata la nota acquisita al PGFC n. 4076 del 16.03.2017, con cui il Comune di Mercato Saraceno ha trasmesso il proprio parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto, da cui risulta in particolare che la ditta in oggetto *"... risulta in area urbanisticamente conforme al tipo di attività svolta in quanto:*

- *PSC vigente: Ambito urbano consolidato specializzato per attività produttive;*
- *RUE approvato: Tessuti specializzati produttivi pianificati;*

*e pertanto per quanto di competenza si esprime **parere favorevole** ai sensi del D.P.R. n. 380/2004 e R.D. n. 1265/34."*

Richiamate altresì le valutazioni in merito al quadro programmatico riportate nella D.G.R. n. 1985 del 13/12/2017 inerente lo screening;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per quanto applicabile all'impianto;

Fatto salvo quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento a quanto disposto dalla suddetta D.G.R. n. 1985 del 13/12/2017;

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO:

Planimetria generale, scala 1:300, acquisita al PGFC n. 11566 del 19.07.2018, a firma dell'Ing. B. Bravi e del legale rappresentante della ditta

PRESCRIZIONI

- 1) La ditta **CASADEI PALLETS S.r.l.**, avente sede legale in Comune di Mercato Saraceno – Via Paul Harris n. 31-33, è **iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Mercato Saraceno – Via Paul Harris n. 15/17**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
9.1 - Scarti e imballaggi di legno	150103	R13 – R3	70	9.000	9.000

- 3) L'attività di recupero in oggetto rientra nella **classe 4** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- 4) L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabili all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06.
- 5) **Entro il 30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad **Arpae i diritti di iscrizione** ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350;
- 6) Dato atto che l'area F dedicata al deposito dei pallets che entrano in ingresso all'impianto come materia prima e che vengono esclusivamente commercializzati (e pertanto non oggetto della presente iscrizione) è citata nella descrizione del ciclo produttivo acquisita al PGFC n. 11566 del 19.07.2018 ma non è stata identificata sulla planimetria acquisita al PGFC n. 11566 del 19.07.2018, si precisa che lo stoccaggio di tali materiali deve essere sempre chiaramente identificabile e mantenuto distinto da quello dei pallets costituiti da rifiuti in ingresso all'impianto nonché dai pallets rigenerati derivanti dall'operazione di recupero rifiuti R3 oggetto della presente iscrizione, conformemente a quanto previsto dal punto 3 dell'Allegato 5 del D.M. 05.02.98 e s.m.i..

SCARICO ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA

PREMESSE:

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (Pratica Unione 8/AUA/2018) comprendente lo scarico di acque di prima pioggia in fognatura nera di via Paul Harris, prodotta dalla Sig.ra Casadei Antonietta in qualità di Legale Rappresentante della ditta Casadei Pallets srl (costruzione e riparazione pallets in legno) con sede a Mercato Saraceno in via Paul Harris n. 15-17, inerente gli scarichi di acque di prima pioggia derivanti dal piazzale esterno di mq 3100 e redatta sulla base di elaborati grafici del tecnico Geom. Rosolani Roberto.

Visto il parere di HERA (Pratica 275/2018 protocollo n. 63293 del 03/07/2018) pervenuto al protocollo comunale n. 8078 del 05/07/2018;

Verificata l'efficienza operativa del sistema di scarico stesso.

Richiamati:

- Il D.L.vo 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II Parte Terza;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1053/03;
- La L.R. 3/99 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 59/2013

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	Casadei Pallets Srl
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA PAUL HARRIS, 15, 17 - MERCATO SARACENO
Destinazione d'uso dell'insediamento	Costruzione e riparazione pallets in legno
Potenzialità dell'insediamento	700 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque di prima pioggia
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca prima pioggia/disoleatore
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BACCIOLINO, VIA ROMAGNA BACCIOLINO MERCATO SARACENO

PRESCRIZIONI:

1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **acque di prima pioggia area mq 3100.**

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
vasca prima pioggia (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;
pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

4) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 3 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

5) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.

6) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.

7) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

8) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

9) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

12) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

13) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

15) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

16) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

17) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del misuratore di portata e del registratore.**

18) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, come soprariportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

19) L'Autorizzazione viene rilasciata con L'OBBLIGO di osservare tutte le disposizioni di legge e le norme regolamentari in materia, nonché sotto LA PIENA OSSERVANZA DI CONDIZIONI, MODALITA' ESECUTIVE PRESCRIZIONI E PATTI come di seguito elencati:

- osservare i limiti di accessibilità degli scarichi previsti dalle tabelle di legge;
- rispettare tutte le prescrizioni del parere HERA, come soprariportate;
- adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- eseguire una costante ed adeguata manutenzione della rete fognante interna dell'edificio e degli impianti di trattamento adottati;
- dare immediata comunicazione al Comune e/o ad HERA per eventuali imprevisti tecnici che alterino il regime di scarico con breve relazione in ordine ai provvedimenti assunti ed alla durata della fase di emergenza;
- dare immediata comunicazione in ordine ad ogni variazione che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico;
- dare immediata comunicazione di ogni variazione di ragione sociale;
- procedere alla regimazione delle acque superficiali bianche (scarichi pluviali) onde evitare percolamenti su spazi pubblici o altre proprietà con convogliamento delle stesse fino a recettore finale di idonea capacità e con adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti e ristagni di acque, onde impedire o limitare al massimo esalazione moleste o sviluppo di insetti o instabilità puntuali dal versante.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.